

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche socio sanitarie)

Progetti di legge relativi a:

NORME A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA CURA DEI MINORI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLA NATALITÀ

POLITICHE PER LE FAMIGLIE E LA NATALITÀ

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 178

d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Barbisan R., Rizzotto, Finozzi, Michieletto, Possamai, Calzavara, Montagnoli, Finco, Semenzato, Gidoni, Brescacin, Sandonà, Gerolimetto, Boron e Valdegamberi

PROGETTO DI LEGGE N 458

d'iniziativa della Giunta regionale

PROGETTO DI LEGGE N 472

d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Azzalin, Bigon, Fracasso, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis e Ferrari

Licenziato il 06 febbraio 2020

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 36	27	0	0
Maggioranza richiesta	n. 19	27	0	9

Relatore in aula il Consigliere Riccardo Barbisan

Correlatore in aula il Consigliere Claudio Sinigaglia

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ

Relatore il Consigliere Riccardo Barbisan.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la popolazione del Veneto ammonta a 4.905.037, con un decremento delle nascite pari al 3,4% rispetto al 2016 (dato Sistar Veneto, 2017).

In base al rapporto di ricerca "Le politiche familiari della Regione del Veneto" (di cui alla "Convenzione di reciproco interesse per lo svolgimento di attività di analisi e valutazione delle politiche in materia di famiglia" tra l'Osservatorio della Spesa e delle Politiche Pubbliche del Consiglio regionale del Veneto e il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Verona, Convenzione del 12/02/2015), in estrema sintesi, le caratteristiche sociodemografiche della popolazione residente oggi in Veneto possono essere così riassunte:

- famiglie sempre più ridotte nel numero medio di componenti (2,39 nel 2013);
- calo dei matrimoni, che vengono celebrati in età sempre più avanzata;
- aumento di separazioni e divorzi;
- aumento delle persone che vivono da sole (single), in particolare nella fascia over 65 anni;
- presenza consolidata e stabile di cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari;
- diversi tassi di fecondità tra donne italiane (1,26 nel 2013) e donne straniere (2,13 nel 2013);
- aumento consistente della popolazione straniera nella fascia di età 0-5 anni (+ 31.675 nel 2013 rispetto al 2003), con valori più marcati nella fascia di età 3-5 anni (+17.080);
- diminuzione della popolazione italiana nella fascia di età 0-5 anni (- 11.083 nel 2013 rispetto al 2003), con valori più marcati nella fascia di età 0-2 anni (- 9.213 nel 2013 rispetto al 2003).

Inoltre, il rapporto descrive le principali tendenze della popolazione residente nel territorio regionale Veneto:

- il progressivo invecchiamento della popolazione per l'allungamento della vita media ma anche per il restringimento delle classi giovanili;
- la riduzione del tasso di fecondità (nel 2013, 1,42);
- la trasformazione e la semplificazione delle strutture familiari.

Secondo i dati ISTAT diffusi nel 2017, le famiglie in Veneto, nel 2016, erano 2.069.049, di cui 6.001 in situazioni di bisogno e beneficiarie di contributi regionali (2,9% del totale, corrispondenti alle famiglie monoparentali, alle famiglie numerose e con parti trigemellari, alle famiglie con i minori orfani di un solo genitore nonché alle famiglie in altre situazioni di bisogno).

Con riferimento al tema della povertà, la Fondazione Brodolini di Roma offre una chiave di lettura di quanto si è verificato nel territorio regionale negli ultimi anni: "Tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce, infatti, una variazione pari a 2,7%; diminuzione che, comunque, risulta molto contenuta dal

momento che si ha un 5,6% nel Nord-est e un 11,2% nell'intero Paese. La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una contrazione del 2,3% dei consumi delle famiglie venete, anche in questo caso minore di quella che si manifesta tanto nell'area nord-orientale (4,5%) quanto in tutto il territorio nazionale (11,7%). Da notare come la variazione dei consumi sia stata leggermente meno consistente di quella relativa ai redditi e ciò fa supporre che in Veneto, per fronteggiare gli effetti negativi della crisi e mantenere adeguati livelli di consumo, le famiglie abbiano dovuto far ricorso ai propri risparmi e in qualche caso anche all'indebitamento" (fonte: "Povertà ed inclusione sociale in Italia: sfide e cambiamenti all'inizio della nuova programmazione dei fondi strutturali" I quaderni della Fondazione G. Brodolini, 2016 in "ALLEGATO A DGR nr. 1143 del 31 luglio 2018" della Giunta Regionale del Veneto).

Tenuto conto del contesto rappresentato, appare necessario operare per perseguire i seguenti obiettivi (art. 2):

- a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
- b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
- c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti;
- d) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
- e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione o divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socioculturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
- g) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- h) promozione di una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- i) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- j) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;

- k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- l) incentivare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale per la famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
- m) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- n) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- o) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie;
- p) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant'altro possa dire che il Veneto è una Regione dove la famiglia è di casa;
- q) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
- r) promuovere anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- s) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio.

Per realizzare gli obiettivi, nel disegno di legge, fra l'altro:

- è previsto il "programma triennale degli interventi", che contiene (art. 3):
 - ✓ gli obiettivi generali da perseguire;
 - ✓ le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
 - ✓ le strutture regionali coinvolte in tale programma;
 - ✓ l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.
- (art. 4) è prevista la "cabina di regia per la famiglia", per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal "programma triennale degli interventi"; della "cabina" fanno parte:
 - ✓ l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato:
 - ✓ gli assessori regionali competenti per le materie previste dal piano o loro delegati;
 - ✓ il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
 - ✓ due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Veneto:
 - ✓ due direttori dei servizi socio sanitari delle Aziende ULSS;

- ✓ cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati a cura della struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
- ✓ il nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero di figli;
- è istituito un assegno prenatale al fine di fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino e viene sostenuto il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia (art. 6);
- viene intrapreso il progetto denominato Nidi Gratis per l'azzeramento della retta di frequenza dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia;
- vengono individuate apposite premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni e-o dalle loro aggregazioni (art. 8);
- viene istituito un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 9);
- viene istituito un fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati al fine di agevolare l'autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica (art. 10);
- viene previsto il potenziamento delle funzioni di assistenza e di mediazione familiare presso i consultori familiari (art. 11);
- viene previsto un fondo a favore dei Comuni, in forma singola o associata, che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 12);
- vengono previsti contributi agli enti locali per le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive (art. 13);
- viene garantito il diritto alla bigenitorialità dei figli minori (art. 14);
- viene prevista la priorità di accesso agli interventi di natura economica sulla base del reddito ISEE (art. 15);
- vengono previsti protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati (art. 16);
- si sostiene la valorizzazione dell'associazionismo familiare (art. 17) anche mediante l'istituzione dell'elenco regionale degli organi di rappresentanza delle famiglie (art. 18);
- viene prevista una certificazione di riconoscimento familiare, alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o

- implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale (art. 19);
- vengono previsti gli sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari (art. 20);
- vengono promosse le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie (art. 21);
- viene prevista la Valutazione d'impatto familiare, per orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio (art. 22);

La clausola valutativa è prevista all'art. 23.

L'art. 24 prevede una norma transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 25 dispone le abrogazioni;

La norma finanziaria (art. 26), inizialmente quantificata in euro 4.500.000 per l'esercizio 2019, è stata riformulata, sulla base delle nuove disponibilità di bilancio, come indicata nel parere espresso dalla Prima commissione consiliare, portando lo stanziamento complessivo a 9.980.000 euro, per garantire una più ampia ed efficace realizzazione delle finalità ed azioni previste dal presente progetto di legge.

Sono state svolte le audizioni in data 23 ottobre 2019, relativamente al solo PDL n. 458.

La scheda di inquadramento normativo, dei testi abbinati, è stata predisposta in data 14 novembre 2019.

La scheda di analisi economico finanziaria, dei testi abbinati, è pervenuta in data 05 febbraio 2020.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali, dei testi abbinati, sono pervenute in data 05 febbraio 2020.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 05 febbraio 2020.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 06 febbraio 2020 ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Barbisan F. (Gruppo Misto), Barison (Veneti Uniti), Ferrari (Civica per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Gruppo Misto - Veneto 2020 - Italia in Comune).

Viene designato relatore in aula il consigliere Riccardo Barbisan.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Claudio Sinigaglia.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

- 1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali.
- 2. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
- 3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.
- 4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.

Art. 2 - Obiettivi.

- 1. La Regione, nella propria attività d'indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti obiettivi:
- a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
- b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
- c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti;
- d) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
- e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione o divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione

- di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
- g) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- h) promozione di una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- i) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- j) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
- k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell'educazione e cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
- l) incentivare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale per la famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
- m) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- n) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- o) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie;
- p) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant'altro possa servire a dimostrare che il Veneto è una regione dove la famiglia è di casa;
- q) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
- r) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l'aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- s) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio.
- 2. La Regione, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, promuove l'integrazione, tra l'altro, delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del turismo, dello sport, dei trasporti e di cura, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

CAPO II - Programmazione

Art. 3 - Programma triennale degli interventi.

- 1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validità sino all'approvazione del programma successivo. Nel programma sono indicati:
- a) gli obiettivi generali da perseguire;
- b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
- c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
- d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.
- 2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Art. 4 - Cabina di regia per la famiglia.

- 1. È istituita la cabina di regia per la famiglia al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3.
 - 2. Fanno parte della cabina di regia:
- a) l'assessore regionale alle politiche sociali che la presiede, o un suo delegato;
- b) gli assessori regionali competenti per le materie previste dal programma, o loro delegati;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- d) due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Veneto:
- e) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);
- f) cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.
- 3. La segreteria della cabina di regia è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.
- 4. La cabina di regia è istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell'adozione del programma triennale di cui all'articolo 3. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
 - 5. La partecipazione alle sedute è gratuita.

CAPO III - Sostegno della natalità

Art. 5 - Benefici per il nascituro.

- 1. Agli effetti degli interventi messi in atto dalla Regione, il nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero di figli.
- 2. Chiunque abbia interesse ai sensi del comma 1 è tenuto a presentare idonea documentazione della gravidanza in corso e dell'avvenuta nascita entro i dodici mesi successivi per confermare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici.

Art. 6 – Interventi a sostegno della natalità.

- 1. La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza del nascituro:
- a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;
- b) sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio:
- c) intraprende, in via sperimentale, un progetto denominato Nidi Gratis per l'azzeramento della retta di frequenza dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia;
- 2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.
- 3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1.
- 4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 7 - Ulteriori criteri per il sostegno della natalità.

1. L'entità dei contributi previsti dall'articolo 6 è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 8 – Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro.

1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni o dalle loro aggregazioni.

CAPO IV - Famiglie fragili

Art. 9 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali

a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'articolo 16.

- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.
- 3. La Giunta regionale promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.
- 4. Gli interventi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

Art. 10 - Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica.

- 1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolare l'autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il contributo è concesso a fondo perduto.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici. La Giunta regionale può individuare ulteriori spese da finanziare.
 - 3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:
- a) da uno stanziamento iniziale della Regione;
- b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 16;
- c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 16.

Art. 11 - Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati.

1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", presso i consultori familiari, operanti nell'ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

Art. 12 - Interventi a favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'articolo 16.

Art. 13 - Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva.

1. La Regione promuove e sostiene attraverso contributi agli enti locali le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

Art. 14 - Tutela della bigenitorialità.

- 1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge n. 54 del 2006, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
- 2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge n. 54 del 2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.
- 3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:
- a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
- b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

Art. 15 - Priorità.

- 1. Ai fini degli interventi previsti dagli articoli 9, 10, 12 e 13, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:
- a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare:
- b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;
- d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 16 comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.
- 2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 1 previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 16 - Protocolli d'intesa.

- 1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.
 - 2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
- a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
- b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro;
- c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
- d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;
- e) dell'accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
- f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge n. 54 del 2006, in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende ULSS;
- g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

CAPO V - Associazionismo familiare

Art. 17 - Promozione a sostegno dell'associazionismo familiare.

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza, attraverso le modalità di cui all'articolo 4, gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui temi relativi all'ambito familiare.

Art. 18- Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione all'elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

CAPO VI - Strumenti organizzativi

Art. 19 - Qualità familiare dei servizi erogati.

1. La Regione definisce una certificazione di riconoscimento familiare, alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che

intendono adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

Art. 20- Sportelli per la famiglia.

- 1. I comuni, in forma singola o associata, attivano gli sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
- 2. Gli enti di cui al comma 1 collaborano con la Giunta regionale, per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende ULSS e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.
- 3. La Giunta regionale stabilisce le forme di coordinamento tra i servizi regionali di cui al comma 2 e gli sportelli di cui al comma 1.

Art. 21- Alleanze territoriali per la famiglia.

- 1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione e accordo con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie.
- 2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; approfondimento dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; erogazione di contributi economici da parte dei comuni a famiglie, associazioni e operatori economici; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.
- 3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza (IPAB); camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); enti del terzo settore; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria.

Art. 22 - Valutazione d'impatto familiare.

- 1. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.
- 2. La Regione promuove la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza nonché a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.
- 3. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai

relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 23- Clausola valutativa.

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.
- 2. La competente commissione consiliare, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 24- Norma transitoria.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Art. 25 - Abrogazioni.

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà" e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 60 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e legge regionale 23 dicembre 2019, n. 52 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà"";
- b) l'articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Art. 26- Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri correnti, quantificati in complessivi euro 9.680.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte:
- a) per euro 2.000.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a) e dell'articolo 7, e per euro 3.000.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. c), con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022;
- b) per euro 1.480.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, di cui euro 800.000,00 relativi all'articolo 59 della legge regionale n. 30/2016, abrogato dall'articolo 25, ed euro 680.000,00 afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388);

- c) per euro 600.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, utilizzando le risorse della legge regionale n. 29/2012, abrogata dall'articolo 25, allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2020-2022;
- d) per euro 500.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 05 "Interventi per le famiglie" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022;
- e) per euro 1.900.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 1, e per euro 200.000,00 derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.
- 2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lett. b), quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.
- 3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 27 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	7
Art. 1 - Oggetto.	7
Art. 2 - Obiettivi	
CAPO II - Programmazione	
Art. 3 - Programma triennale degli interventi	
Art. 4 - Cabina di regia per la famiglia	
CAPO III - Sostegno della natalità	
Art. 5 - Benefici per il nascituro.	
Art. 6 – Interventi a sostegno della natalità.	
Art. 7 - Ulteriori criteri per il sostegno della natalità	
Art. 8 – Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavo	
CAPO IV - Famiglie fragili	
Art. 9 - Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età	
rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori	.10
Art. 10 - Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i	
genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica	.11
Art. 11 - Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genit	
separati e divorziati.	
Art. 12 - Interventi a favore di famiglie con parti trigemellari e	
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro	.11
Art. 13 - Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescit	
sportiva	
Art. 14 - Tutela della bigenitorialità	
Art. 15 - Priorità	
Art. 16 - Protocolli d'intesa.	
CAPO V - Associazionismo familiare	
Art. 17 - Promozione a sostegno dell'associazionismo familiare	.13
Art. 18- Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle	
famiglie	.13
CAPO VI - Strumenti organizzativi	
Art. 19 - Qualità familiare dei servizi erogati	
Art. 20- Sportelli per la famiglia	
Art. 21- Alleanze territoriali per la famiglia	
Art. 22 - Valutazione d'impatto familiare	
CAPO VII - Disposizioni finali	
Art. 23- Clausola valutativa.	
Art. 24- Norma transitoria.	
Art. 25 - Abrogazioni	.15
Art. 26- Norma finanziaria	
Art. 27 - Entrata in vigore.	